

Proc. n. 2257/2021 V.G.

N. 25/2021 Sovraindebitamento

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Giudice, dott.ssa Caterina Lazzara

* letto il ricorso presentato il 26/07/2021 da [REDACTED] con il quale è chiesta l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012;

* ritenuta la competenza di questo Tribunale, risiedendo la ricorrente in [REDACTED], [REDACTED];

* letta la relazione dell'OCC dott. Lorenzo Mantuano, e la documentazione ad essa allegata, e considerato che essa è completa, contenendo le indicazioni e le valutazioni dovute dal professionista di cui all'art. 14 ter comma 3, ed ogni altro elemento necessario alla valutazione;

* ritenuto che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i presupposti richiesti dall'art.14 ter L. n. 3 del 2012, atteso che la debitrice odierna ricorrente:

- è sovraindebitata, in quanto gravata, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte del tutto insufficiente (di valore di € 160.000,00 circa.), da debiti ammontanti ad € 1.346.533,68 (debiti indiretti, per prestate fideiussioni) ed € 5.015,43 (debiti diretti);
- non è fallibile, in quanto non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012;
- non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b) legge 3 del 2012;
- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, come è dato desumere dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione acquisita alla procedura;

* considerato che a fronte dei rilievi sollevati da questo decidente con decreto del 18/9/2021, la ricorrente ha dedotto: 1) che i costi della procedura (da soddisfarsi in prededuzione) saranno contenuti (dagli originari € 30.000,00) a complessivi € 17.500,00 (oltre oneri accessori, trattandosi dei compensi da riconoscersi ai professionisti che collaborano nel procedimento sino alla sua chiusura), 2) che non vi saranno spese per la vendita delle quote di proprietà vantate sui due immobili residui, essendo stata presentata offerta irrevocabile di acquisto al prezzo di stima, la cui serietà è garantita da assegno circolare con il quale l'offerente ha già versato una cauzione di € 8.283,34, con impegno a sostenere anche gli oneri e le spese di trasferimento;

* ritenuto che il contenimento delle spese del procedimento, sia quanto al compenso dei professionisti, sia quanto alle spese che si sarebbero dovute sostenere per la vendita all'asta delle



due quote di proprietà (e di eventuale giudizio di divisione per l'ipotesi di mancata vendita della quota), e l'annullamento del rischio che il prezzo di stima dell'immobile patisca ribassi nelle vendite all'asta (per come frequentemente accade laddove si pongono in vendita quote di comproprietà, con probabilità anche che la quota rimanga definitivamente invenduta), valgono a rendere la domanda di liquidazione del patrimonio proposta dalla [REDACTED] conforme ai principi ed alle finalità dell'istituto, così potendosi ritenere superati i rilievi sollevati da questo giudice nel richiamato decreto del 18/9/2021;

* considerato che la [REDACTED] non è titolare di redditi, crediti o beni di sorta che debbano essere esclusi dalla liquidazione a norma dell'art. 14 ter, comma 6, L. n. 3/2012;

* ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge cit.;

Dichiara

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012;

Nomina

liquidatore il dott. Lorenzo Mantuano, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012, alla presentazione del rendiconto al termine delle operazioni), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

Dichiara

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento;

Dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012, non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione (in esso compresi i beni e crediti indicati dall'art. 14 undecies leg. cit.) da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

Dispone

che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio/pensione del ricorrente;

Dispone

che nel caso di esecuzioni pendenti il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;



Ordina

al debitore il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi essi in presenza di gravi e specifiche ragioni;

Ordina

al ricorrente di trasmettere tempestivamente al Liquidatore gli importi monetari che dovesse a qualunque titolo percepire;

Ordina

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore oggetto di liquidazione;

Fissa

il termine di quattro anni (48 mesi), con decorrenza dal presente decreto di apertura, quale termine per l'esecuzione della procedura di liquidazione ai fini degli articoli 14 *undecies* e 14 *terdecies* L. n. 3/2012;

Fa presente

all'OCC/Liquidatore che, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura può presentare al giudice esclusivamente i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12);
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12);

Ordina

la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia, e l'annotazione nel registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti, all'OCC e Liquidatore dott. Lorenzo Mantuano.

Foggia, 24/01/2022.

Il Giudice

(dott.ssa Caterina Lazzara)

